



CITTÀ DI VENARIA REALE

PROVINCIA DI TORINO

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN BENE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO NEL PARCO SALVO D'ACQUISTO (DISTINTO AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 33 PARTICELLA N. 266/parte), COSTITUITO DA UN CHIOSCO DESTINATO A PUNTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, SERVIZI IGIENICI PUBBLICI E PIASTRA SPORTIVA ATTREZZATA.

ART. 1 – Oggetto della concessione

Forma oggetto del presente documento la concessione in uso e gestione di un immobile di proprietà comunale, sito all'interno del Parco pubblico comunale "Salvo D'Acquisto", riferimento C.so Machiavelli, distinto al Catasto Terreni al foglio 33 particella n. 266/parte e più precisamente: a corpo, prescindendo da qualsiasi misurazione, di un punto di ristoro per la somministrazione di alimenti e bevande prefabbricato in legno, con annessi servizi igienici per il pubblico e piastra recintata e attrezzata per il gioco della pallacanestro/pallavolo.

La gestione dovrà essere improntata a consentire e promuovere lo svolgimento delle attività sportive e ricreative compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione d'uso.

Il concessionario dovrà assicurare, oltre al pagamento del canone di concessione annuale, l'appropriata realizzazione dei "servizi obbligatori" nonché di quelli "aggiuntivi", se offerti in sede di gara.

ART. 2 – Durata della concessione

La durata della concessione è stabilita in complessivi anni 5 (cinque), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o presa in consegna dell'immobile, e potrà essere prorogata, a discrezione dell'Amministrazione comunale, per un periodo complessivo di ulteriori anni 5 (cinque), ove non intervenga disdetta da una delle parti, formulata a mezzo raccomandata A.R., almeno 6 mesi prima della scadenza.

ART. 3 – Descrizione dell'immobile

L'immobile è costituito da un chiosco prefabbricato in legno di nuova costruzione, punto di ristoro per la somministrazione di alimenti e bevande, arredato al suo interno, più servizi igienici aperti al pubblico; il chiosco è ubicato all'interno del parco pubblico ed è posato su un'area asfaltata; adiacente al chiosco si trova una piastra attrezzata e recintata destinata al gioco della pallacanestro/pallavolo; sull'area asfaltata del chiosco sono stati posizionati: un tavolo da pingpong e delle panche senza schienale; nell'area verde antistante il chiosco sono stati posizionati a terra degli attrezzi ginnici.

ART. 4 - Arredi ed attrezzature

Il punto di ristoro per la somministrazione di alimenti e bevande è dotato di impianto elettrico con messa a terra e differenziale elettromagnetico, è già allacciato alle utenze "acquedotto", e "fognatura" e sono in fase di espletamento le procedure per il perfezionamento dell'allacciamento per la fornitura dell'energia elettrica; il chiosco non è dotato di impianto di riscaldamento e/o climatizzazione.

Il concessionario dovrà provvedere all'acquisto ed installazione degli arredi e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di bevande ed alimenti; gli arredi e le attrezzature dovranno essere installati a regola d'arte e dovranno rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza.

Prima dell'installazione degli arredi/attrezzature, il concessionario dovrà verificare con gli uffici comunali competenti e con la competente A.S.L. il loro corretto posizionamento e allacciamento alle utenze.

Al termine della concessione il gestore potrà rimuovere gli arredi e le attrezzature; l'Amministrazione di riserva la facoltà di acquisire gli arredi e le attrezzature presenti nel chiosco,

dopo averne valutato lo stato di conservazione e il giusto valore economico; in caso di acquisizione dei beni il concessionario dovrà essere in grado di produrre tutti i documenti relativi all'acquisto degli arredi/attrezzature nonché i certificati di garanzia degli stessi, anche se scaduti.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per i furti dei beni di proprietà del gestore, custoditi nella struttura.

Il concessionario potrà utilizzare l'area antistante il chiosco per la collocazione di tavolini, sedie e ombrelloni.

E' vietata l'installazione ed uso di attrezzature di gioco con vincite in denaro quali i c.d. Videopoker.

ART. 5 – Attività di somministrazione di alimenti e bevande

Il concessionario dovrà possedere i requisiti professionali richiesti dalla L.R. n. 38/2006, per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; competono al concessionario tutti gli oneri e gli adempimenti per l'ottenimento della relativa autorizzazione sanitaria. Il gestore dovrà provvedere, entro 45 (quarantacinque) giorni, decorrenti dalla data di consegna dell'immobile, ad avviare l'esercizio.

Il concessionario potrà esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, propria del bar, con la più vasta gamma possibile di tipologie di offerta, secondo quanto stabilito dalla competente A.S.L. escluso i superalcolici, e con il massimo orientamento alla qualità del servizio ed all'innovazione, compatibilmente con le caratteristiche dell'immobile.

E' vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro ed in contenitori di alluminio.

I prezzi dei generi venduti e/o somministrati non potranno essere superiori a quelli praticati sul territorio comunale da esercizi simili, e dovranno essere esposti in maniera chiara e ben visibile al pubblico.

Qualora il concessionario utilizzi personale dipendente, si obbliga a retribuirlo in misura non inferiore a quella stabilita del relativo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro della categoria interessata e ad assolvere tutti i conseguenti oneri previdenziali, assistenziali, infortunistici e fiscali. Il personale dipendente dovrà ricevere adeguata istruzione in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e dovrà essere dotato di quanto necessario per la prevenzione degli infortuni.

Il concessionario ha l'obbligo di nominare un responsabile per la conduzione dell'impianto. Il nominativo dovrà essere comunicato all'Amministrazione Comunale e sarà valido fino a successiva comunicazione.

ART. 6 – Manutenzione ordinaria

E' a carico del concessionario la manutenzione ordinaria necessaria a mantenere utilizzabile la struttura e le pertinenze, in relazione all'uso convenuto, secondo il seguente elenco redatto in modo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) riparazione e rifacimento a regola d'arte di parti interne del prefabbricato (chiosco e servizi igienici) e riparazione e sostituzione di parti accessorie con altre di pari qualità, compresi infissi, serramenti, sanitari, rubinetterie, corpi illuminanti ecc.;
- d) riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda e calda;
- e) manutenzione del quadro elettrico e relative apparecchiature di comando e distribuzione, con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie, fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente ai preesistenti;
- g) verifica periodica degli estintori;

Per una più esatta determinazione sulla tipologia degli interventi di manutenzione ordinaria si farà riferimento alla Circolare del Presidente della G. R. n. 5/SG/URB del 21/04/1984 pubblicata sul B.U.R. DELLA Regione Piemonte n. 19 del 09/05/1984.

Gli interventi manutentivi eseguiti dovranno essere registrati in ordine cronologico su apposita scheda o su altra documentazione idonea a comprovare il tempo e l'esecuzione degli interventi.

ART. 7 – Manutenzione straordinaria e migliorie

Le opere di manutenzione straordinaria restano a carico dell'Amministrazione Comunale, purchè si tratti di interventi non conseguenti ad una cattiva gestione, un non corretto utilizzo o incuria nell'esecuzione degli interventi a carico del concessionario.

Il concessionario potrà, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature che risultino utili alla migliore funzionalità dell'impianto, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette rimarranno di proprietà dell'affidatario e potranno essere rimosse al termine della concessione.

Nel corso di validità della concessione l'affidatario potrà realizzare, previa autorizzazione da parte del Comune, opere e manutenzioni straordinarie e migliorative.

ART. 8 – Servizi obbligatori e servizi aggiuntivi

Il concessionario dovrà eseguire tutti i servizi obbligatori descritti nei precedenti artt. 5 e 6, con le modalità di cui al seguente art. 9.

E' inoltre facoltà dei partecipanti alla gara impegnarsi ad eseguire i seguenti ulteriori servizi:

- organizzazione di almeno tre eventi ricreativi e di socializzazione per la cittadinanza, nel periodo Maggio/Settembre, ad ingresso libero o con tariffa minima simbolica. Saranno a carico del concessionario le richieste di autorizzazione ai sensi delle normative vigenti in materia di Polizia Urbana e di osservanza di limiti nell'emissione dei rumori necessarie per lo svolgimento di manifestazioni aperte al pubblico. Ai fini dell'organizzazione degli eventi ricreativi deve essere predisposta da parte del soggetto partecipante alla gara una relazione descrittiva sulla tipologia degli eventi che intende proporre.
- migliorie da apportare all'edificio e alle strutture sportive secondo quanto previsto dal precedente art. 7;
- mantenimento, a propria cura e spese, della zona verde ove sono collocati gli attrezzi ginnici (taglio erba)
- estensione di almeno un'ora al giorno, dell'orario gratuito di fruizione degli impianti;

Il concessionario risponderà nei confronti dell'Amministrazione Comunale, per qualsiasi danno a persone, o cose di sua proprietà, da parte del pubblico che intervenga alle manifestazioni.

ART. 9 – Modalità di gestione

L'amministrazione è particolarmente attenta ad assicurare la corretta gestione della struttura in quanto ha una funzione fondamentale di erogazione di servizi all'interno del parco comunale "Salvo D'Acquisto", che deve diventare luogo centrale per il tempo libero soprattutto dei ragazzi.

Il concessionario dovrà gestire il punto di ristoro per la somministrazione di alimenti e bevande e la piastra recintata per il gioco della pallacanestro/pallavolo, provvedendo all'apertura, chiusura, custodia e pulizia dell'immobile.

L'accesso al complesso è libero a tutti nelle ore diurne mentre nelle ore serali sarà cura del concessionario mettere a disposizione l'impianto, con orari e tariffe di seguito elencate, dando priorità ai residenti nel territorio cittadino ed osservando anche un criterio di rotazione.

Sono consentiti all'interno dell'impianto tutte le pratiche sportive, di aggregazione e socializzazione, compatibili con le caratteristiche dell'impianto stesso e con i necessari livelli di sicurezza per gli utenti.

Il servizio di custodia e gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

L'organizzazione di eventuali attività ricreative e di socializzazione compete al gestore e deve rispondere ai canoni di correttezza, senza discriminazione alcuna, nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso.

Il concessionario si impegna ad elaborare, anche con la collaborazione di associazioni ed organismi di partecipazione cittadina, attività ricreative che rispondano alle esigenze socio-ambientali del territorio in cui è ubicato l'impianto.

E' fatto obbligo al concessionario di osservare le disposizioni legislative in materia di "locali di pubblici spettacoli".

Il concessionario dovrà garantire l'apertura/chiusura/sorveglianza dell'impianto (punto di ristoro per la somministrazione di alimenti e bevande e piastra gioco) per almeno 7 (sette) mesi consecutivi nel periodo 01/04 – 31/10.

Ai fini dell'esercizio del locale, in merito all'orario di apertura e chiusura al pubblico, il concessionario dovrà attenersi alle disposizioni contenute nella L.R. n. 38 del 29/12/2006 e nell'Ordinanza del Sindaco n. 26 del 28/01/2010.

Il concessionario si impegna a garantire un utilizzo gratuito dell'impianto sportivo per un minimo di ore 6 diurne nel periodo compreso tra il 1° Novembre ed il 31 Marzo e di almeno 10 ore diurne nel periodo compreso tra 1° Aprile ed il 31 Ottobre. Oltre tali orari il concessionario avrà la possibilità di gestire l'utilizzo della piastra con "prenotazione oraria", applicando la tariffa oraria massima stabilita al successivo art. 12.

Nei periodi di chiusura del punto di ristoro per la somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere consentito il libero accesso alla piastra di gioco;

Eventuali riduzioni o estensioni d'orario devono essere autorizzate dal concedente.

Relativamente all'emissione dei rumori, sia per l'uso della struttura sia dello svolgimento delle attività ricreative promosse dal concessionario presso il chiosco e sull'area ad esso pertinente, devono essere osservate le norme dettate dal Regolamento di Polizia Municipale e le norme in materia di emissione di rumori secondo quanto contenuto nel Piano di Zonizzazione Acustica approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 26/10/2005.

Il calendario delle attività e gli orari di utilizzo gratuito ed oneroso degli impianti sportivi devono essere esposti in luogo ben visibile al pubblico.

Le prenotazioni del campo da gioco sono curate e registrate dal gestore.

Il Comune si riserva la facoltà di poter organizzare delle manifestazioni sportive e di usufruire gratuitamente del complesso, per un numero massimo di 10 (dieci) giornate all'anno, compatibilmente con le manifestazioni programmate dal concessionario, e dandone comunicazione al concessionario almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista di svolgimento, senza che quest'ultimo possa avanzare obiezioni o richieste di alcuna natura.

E' vietata qualsiasi forma di sub-affitto o sub-gestione a terzi dell'impianto.

ART. 10 – Oneri del concessionario

Sono a carico del concessionario i seguenti oneri generali:

- a) la fornitura e l'installazione degli arredi ed attrezzature necessari all'allestimento del chiosco ed al funzionamento dell'attività di somministrazione di bevande ed alimenti;
- b) la gestione del punto di ristoro per la somministrazione di alimenti e bevande per l'attività di somministrazione di bevande ed alimenti;
- c) l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie all'apertura e funzionamento del chiosco previste dalla normativa nazionale, regionale e dai regolamenti locali;
- d) l'ottenimento dell'autorizzazione di Polizia Amministrativa per l'inizio attività dei giochi leciti (ping-pong, giochi carte, ecc.) con
- e) la gestione della piastra recintata destinata al gioco della pallacanestro/pallavolo.
- f) l'apertura, chiusura e sorveglianza del chiosco, dei servizi igienici pubblici e della piastra di gioco, secondo gli orari stabiliti nel precedente art. 9;
- g) la vigilanza sull'accesso e sulla permanenza degli utenti presso le succitate strutture;
- h) la cura e la pulizia dei locali del punto di ristoro per la somministrazione di alimenti e bevande, la pulizia giornaliera dei servizi igienici pubblici, piastra e pertinenze esterne;

- i) il mantenimento a disposizione presso l'impianto di una cassetta di pronto soccorso con le dotazioni minime indispensabili;
- j) la costituzione di apposita polizza assicurativa multirischio e della cauzione definitiva, come meglio precisato nel successivo articolo 14;
- k) le spese relative al materiale di consumo ordinario, per lo svolgimento delle attività e la conduzione della struttura;
- l) l'informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità della piastra di gioco;
- m) il rispetto dell'orario e del calendario di eventuali attività programmate;
- n) eventuali spese di pubblicità per la promozione delle attività;
- o) tempestiva segnalazione e denuncia, alle autorità competenti, di eventuali vandalismi, anomalie e/o irregolarità riscontrati ai beni immobili e mobili dell'impianto;
- p) canone di concessione annuo, da versare al Comune in due soluzioni, come meglio specificato al successivo art. 13;
- q) volturazione delle utenze del chiosco (energia elettrica e acqua);
- r) pagamento della T.I.A. e smaltimento dei rifiuti secondo le norme comunali che regolano la raccolta differenziata.

ART. 11 – Responsabilità del concessionario

Il concessionario è l'unico e solo responsabile, nell'ambito della gestione e del funzionamento dell'impianto, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.

Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente causato a terzi o cose di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori, nel corso di tutte le attività ammesse, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della gestione.

Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo cause di forza maggiore. In tal caso la sospensione deve essere tempestivamente comunicata agli uffici comunali.

ART. 12 – Tariffe

Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo della piastra di gioco, negli orari concordati, spettano al concessionario.

La tariffa massima oraria applicabile sarà di € 5,00.

Il tariffario deve essere esposto in luogo ben visibile al pubblico e deve essere preventivamente sottoposto al visto degli uffici comunali competenti. Ogni variazione alle tariffe dovrà essere approvata dal concedente.

Sarà autorizzato, previa richiesta scritta da parte del concessionario, l'adeguamento annuale delle tariffe sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) in vigore.

ART. 13 – Corrispettivo per la gestione e prezzo a base d'asta

Il corrispettivo per l'affidamento della gestione in concessione dell'immobile di cui trattasi, è costituito dal versamento di un canone annuo di concessione, pari ad €, da versare al Comune di Venaria Reale in due rate semestrali, con le modalità impartite dall'Ufficio Ragioneria del Comune.

La prima rata dovrà essere versata, anticipatamente, contestualmente alla data di stipula della concessione e la seconda dopo sei mesi e non oltre, dal pagamento della prima.

Il canone sarà aggiornato annualmente, a partire dal secondo anno di gestione, con riferimento alle variazioni accertate dall'ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) in vigore.

Il concessionario è tenuto alla realizzazione dei tutti i servizi obbligatori descritti nei precedenti artt. 5 e 6, con le modalità di cui all'art. 9, e alla realizzazione dei servizi aggiuntivi offerti in sede di gara.

ART. 14 – Garanzie

1) Cauzione definitiva:

L'aggiudicatario del servizio dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, a garanzia dell'esatto e completo adempimento dei suoi obblighi contrattuali, in contanti presso la Tesoreria dell'Amministrazione Comunale o a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata

da Banca o Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla L. 348/1982 e s.m.i., ed iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.Lgs. 385/1993.

L'ammontare della cauzione definitiva dovrà essere pari ad almeno il 10% del canone complessivo quinquennale.

Ferma restando la facoltà dell'aggiudicatario di scegliere la forma della cauzione, la fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà espressamente prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario, il Comune incamererà la cauzione definitiva, salve le azioni per gli ulteriori danni subiti. La cauzione definitiva verrà svincolata solo dopo l'esecuzione completa di tutti gli obblighi contrattuali dell'aggiudicatario. Non saranno concessi esoneri dal versamento della cauzione definitiva.

In caso di riduzione dell'importo versato a titolo cauzionale, a seguito di incameramento della somma da parte del concedente, il concessionario ha l'obbligo di reintegrarla entro 30 giorni a pena di decadenza della concessione.

La cauzione verrà svincolata dopo l'avvenuta regolare riconsegna al Comune della struttura in oggetto e sempre che il Concessionario abbia adempiuto ad ogni suo obbligo ed ogni eventuale controversia sia stata definita e liquidata.

2) Assicurazione:

Il concessionario dovrà stipulare:

- polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni cagionati durante l'esercizio dell'attività, con i seguenti importi minimi da garantire: € 1.000.000,00 per danni a persone (anche invalidanti in modo permanente o morte) ed € 1.000.000,00 per danni a cose.

I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità dell'appaltatore, né nei confronti del Comune, né nei confronti dei danneggiati.

L'aggiudicatario è quindi responsabile per gli infortuni o i danni, a persone o a cose, arrecati all'Amministrazione o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori, nell'esecuzione del contratto. Qualora si verificassero infortuni o danni a persone o a cose l'aggiudicatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione a mezzo telefono e poi per iscritto

agli uffici comunali. Copia della suddetta polizza dovrà essere consegnata al Comune;

- polizza Incendio e rischi accessori a copertura del rischio locativo per una somma di € 250.000,00 (indicare il costo di ricostruzione a nuovo dell'immobile affidato).

Art. 15 – Consegna e riconsegna dell'immobile

All'atto della presa in consegna dell'immobile sarà redatto un verbale di consegna, sottoscritto dalle parti.

Entro il termine di scadenza naturale o anticipata della gestione, deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione Comunale dell'immobile.

La riconsegna avverrà con un sopralluogo all'impianto da parte dei tecnici comunali, alla presenza del concessionario, nel corso del quale verificheranno la consistenza e lo stato di usura di tutti i beni concessi.

Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato dovrà essere risarcito dal concessionario.

Nel caso di cessazione anticipata della gestione, l'Amministrazione, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli.

Art. 16 – Penalità

L'aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e della perfetta esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario, senza esclusione di eventuali responsabilità penali, è soggetto all'applicazione di una penalità pari a:

- Euro 50,00 per ogni difformità di servizio, inadempienza o inosservanza di quanto previsto dal presente capitolato.
- Euro 100,00 per ogni servizio aggiuntivo offerto e non realizzato.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da specifica contestazione scritta, notificata a mezzo fax. L'aggiudicatario sarà tenuto a fornire giustificazioni e controdeduzioni scritte avverso le

osservazioni mosse dal Comune, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione.

Dopo la comminazione di quattro sanzioni pecuniarie, si potrà addivenire alla risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

Art. 17 - Risoluzione del contratto

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., le seguenti ipotesi:

- per interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta;
- qualora la ditta si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza;
- messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività della ditta;
- concessione in subappalto dei servizi;
- dopo la comminazione di quattro sanzioni pecuniarie;
- esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente.

In caso di risoluzione del contratto, il concessionario incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Il concessionario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo, per cause a lui non imputabili, ai sensi dell'articolo 1572 del C.C..

E' comunque facoltà dell'Amministrazione comunale, a suo insindacabile e motivato giudizio,

dichiarare risolto il contratto, senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od ogni altra qualsiasi formalità, all'infuori della semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 18 – Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Comune di Venaria Reale e il concessionario, in ordine all'esecuzione del servizio e all'applicazione di norme e regolamenti di cui al presente capitolato, è competente il Foro di Torino.

Il concessionario non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Amministrazione comunale darà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

Qualsiasi azione giudiziaria viene dalle parti ritenuta improponibile qualora al momento dell'instaurazione del giudizio, il concessionario fosse, anche in parte, inadempiente agli obblighi contrattuali.

Prima di adire al giudizio ordinario, si procederà ad un tentativo di composizione del conflitto in via bonaria, su iniziativa del Dirigente responsabile del contratto.

Art. 19 - Controlli

Il concedente si riserva il diritto di ispezionare l'impianto in qualsiasi momento.

I controlli sulla gestione e l'utilizzo dell'impianto sono affidati a:

- a) l'Ufficio Sport per la verifica delle norme contrattuali per la gestione e l'utilizzo dell'impianto.
- b) il Settore Lavori Pubblici per i controlli sull'esecuzione degli interventi manutentivi a carico del concessionario.

Art. 20 - Rinvio normativo

Per quanto non espressamente disciplinato e previsto nel presente capitolato, si rinvia alla vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi e di contratti, al Codice Civile e Codice di Procedura Civile.

Art. 21 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, si informa che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente capitolato. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Venaria Reale, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati "dati sensibili". I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria, finalizzata all'emanazione del provvedimento finale, a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dipendente del predetto Comune. Titolare del trattamento dati è il Comune di Venaria Reale.

Venaria Reale _____

Il Concessionario

Il Comune
